

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 20/04/2021

FATTO

1. L'odierno ricorrente afferma di essere unico erede dell'originario intestatario di due BFP della serie "Q/P" sottoscritti in data 03.03.1987. Sostiene di avere ottenuto dall'intermediario un rimborso inferiore a quello risultante dall'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei titoli, in particolare con riferimento all'ultimo decennio. Rileva al riguardo che il timbro integrativo apposto sul retro dei buoni riporta unicamente i tassi di rendimento relativi ai primi venti anni. Chiede pertanto che gli interessi dell'ultimo decennio siano liquidati secondo l'importo bimestrale in cifra fissa stampigliato sul retro dei titoli.

2. L'intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti di titoli emessi anteriormente all'1.01.2009, e l'incompetenza per materia dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI t.u.b.

Nel merito, parte resistente osserva che, con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, la serie di emissione è la "Q", istituita con apposito decreto ministeriale del 13.06.1986. Rileva che i buoni sono stati sottoscritti su moduli cartacei appartenenti alla precedente serie "P", sui quali è stato correttamente apposto un timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti fino al 20° anno, applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente. Ritiene che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.m. istitutivo della serie "Q" abbia assolto pienamente alla funzione di conoscibilità e trasparenza delle relative condizioni, sicché non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione

dei rendimenti originariamente stampigliati sui buoni. Parte resistente chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero respinto nel merito.

DIRITTO

1. La presente controversia verte sull'individuazione del criterio di calcolo e, quindi, dei tassi di computo del rendimento di n. 2 Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q/P", emessi in data 03.03.1987. In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dei rendimenti originariamente stampigliati sul retro dei titoli, con particolare riguardo all'ultimo decennio.

In via preliminare, il Collegio è chiamato ad affrontare le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate da parte resistente.

La prima di esse muove dal rilievo che il ricorso sarebbe relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF, avendo ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali emessi prima del 2009.

Come noto, ai sensi della sez. I, par. 4, delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* emanate dalla Banca d'Italia (nella versione vigente *ratione temporis*), «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009».

Tuttavia, è orientamento consolidato dell'Arbitro quello secondo cui, nell'ipotesi di controversia riguardante un rapporto negoziale sorto anteriormente all'1.01.2009, ma ancora produttivo di effetti dopo tale data, sussiste la competenza dell'ABF quando la domanda di parte ricorrente verte su contestazioni attinenti gli effetti del negozio giuridico verificatisi dopo tale data (v., da ultimo, Collegio di Roma, decisione n. 11045/2020; cfr. pure Collegio di coordinamento, decisione n. 72/2014). Pertanto, qualora la controversia – come nel caso di specie – riguardi la modalità di calcolo dei rendimenti di BFP all'atto della richiesta di rimborso dei titoli e ferma la validità degli stessi, è rispetto a tale momento – e non alla data di emissione dei buoni – che si deve determinare la competenza temporale dell'ABF.

2. Va respinta anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, basata sull'assunto che non rientrerebbero nella competenza dell'ABF *ratione materiae* le controversie riguardanti i Buoni Fruttiferi Postali. Questi ultimi, in quanto prodotti finanziari, sarebbero in particolare sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. Invero, si tratta di un'eccezione, che i Collegi territoriali di questo Arbitro, in tempi meno recenti, hanno già avuto modo di trattare, rigettandola e osservando che la materia della raccolta del risparmio postale, *sub specie* di emissione e collocamento di Buoni Fruttiferi Postali, rientra a pieno titolo nella cognizione dell'Arbitro (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3226/2014 e Collegio di Milano, decisione n. 1846/2011). Questa è in particolare la conclusione cui è giunto il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5674/2013.

Stando alla richiamata sez. I, par. 4, delle *Disposizioni* sul funzionamento dell'ABF, alla cognizione dell'Arbitro «possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Se ne ricava che una controversia attinente a una fattispecie non assoggettata alla c.d. *disciplina della trasparenza bancaria* è da considerarsi estranea all'ambito di applicazione oggettivo della procedura stragiudiziale svolta dinanzi all'ABF.

Orbene, a sostegno dell'applicazione della disciplina della trasparenza bancaria alla fattispecie *de quo*, vale la pena richiamare l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, in materia di servizi di bancoposta, ai sensi del quale «il risparmio postale è disciplinato (...)

dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili». A ulteriore conferma dell'applicabilità della suddetta disciplina, appare significativo, da un lato, che la Corte di Cassazione a SS.UU. (con sentenza n. 13979/2007) ha espressamente rilevato che i BFP, «per struttura e funzione, sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato delle imprese bancarie (cfr. Corte Cost. n. 463 del 1997)»; dall'altro lato, che la Corte Costituzionale (con sentenza n. 26/2020) ha recentemente rigettato la questione di legittimità dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 (in tema di variazione dei rendimenti dei BFP), sollevata con riferimento, fra gli altri parametri normativi, agli artt. 117 e 118 t.u.b., riconoscendo implicitamente la pertinenza delle norme sulla trasparenza bancaria alla materia trattata.

Infine, va detto che la diversa ricostruzione proposta dall'intermediario resistente, volta ad assimilare i Buoni Fruttiferi Postali ai prodotti finanziari, non appare convincente vuoi per ragioni di stretto diritto positivo vuoi per ragioni di carattere dogmatico. Sul piano del diritto positivo, può osservarsi che l'art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. esclude dalla categoria dei prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, ai quali invero vanno assimilati i Buoni Fruttiferi Postali (e v. l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 284/1999). D'altra parte, l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 prevede l'applicabilità al risparmio postale di una serie circoscritta di norme del t.u.f. e solo previo superamento del vaglio di compatibilità. Sul piano dogmatico, infine, va ricordato che, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. sono prodotti finanziari, oltre agli strumenti finanziari, le altre forme di investimento di natura finanziaria. Al riguardo, è condivisa dalla Consob, dalla giurisprudenza e dalla dottrina la lettura che ritiene insito nel concetto di «investimento di natura finanziaria» l'elemento dell'assunzione da parte dell'«investitore» di un rischio legato all'impiego di un capitale e alla possibile perdita dello stesso (cfr. Consob, comunicazione n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013; Cassazione civile, sentenza n. 2736/2013). Ed invero, il Buono Fruttifero Postale sembrerebbe difettare di tale elemento e, dunque, della finalità di investimento finanziario, risultando non assimilabile, in senso tecnico, a un prodotto finanziario.

L'eccezione in parola non merita dunque di essere accolta.

3. Nel merito, la questione sollevata dal ricorrente si pone in considerazione della parziale divergenza tra quanto previsto sui titoli e quanto disposto dal d.m. 13 giugno 1986, emanato al fine di regolare, tra l'altro, il rendimento dei BFP della serie "Q", emessi a partire dal giugno 1986. In particolare, il ricorrente ritiene che il rendimento dei buoni, in particolare per il periodo relativo agli anni dal ventunesimo al trentesimo, vada calcolato applicando non i criteri di rendimento previsti dal richiamato decreto ministeriale (propri della serie "Q"), bensì quelli stampati sui moduli cartacei utilizzati al momento dell'emissione (relativi alla serie "P").

4. Al riguardo, va rilevato che, in relazione ai titoli emessi dopo il d.m. 13 giugno 1986, intervenuto a modificare i criteri di rendimento dei Buoni Fruttiferi Postali, è orientamento costante di questo Arbitro quello secondo cui va data rilevanza a quanto previsto dal titolo, con la conseguenza che le condizioni emergenti dalla scritturazione sullo stesso debbano prevalere quando il titolo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione del provvedimento ministeriale modificativo dei tassi (cfr. Collegio di Roma, decisioni n. 15200/2018 e n. 8814/2017).

Va anche detto che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti – come avvenuto nel caso in esame – non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, purché il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto ministeriale, che recita: «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura

degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

5. Con riferimento ai buoni oggetto del presente ricorso, può rilevarsi che sulla facciata anteriore degli stessi risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura “serie Q/P”. Sul retro dei titoli risulta stampigliata – sopra la precedente griglia di rendimento – la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dall’intermediario resistente e previsti per i Buoni Fruttiferi Postali appartenenti alla serie “Q” di nuova emissione. Con riferimento a entrambi i buoni, tuttavia, la stampigliatura contenente i nuovi tassi della serie “Q” nulla prevede in relazione al periodo successivo al ventesimo anno.

6. Per i Buoni Fruttiferi Postali emessi successivamente al d.m. 13 giugno 1986, l’orientamento di questo Arbitro (e di questo Collegio) – inaugurato dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 5676 dell’8.11.2013 – è volto a ritenere legittimo l’affidamento riposto dal cliente in merito all’applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo. In particolare, il vincolo contrattuale tra l’emittente e il sottoscrittore dei titoli si perfeziona in relazione al testo dei buoni fruttiferi risultante al momento della sottoscrizione e le condizioni relative al pagamento degli interessi, che l’amministrazione postale è tenuta a osservare, non possono che essere quelle rese note al sottoscrittore mediante il predetto testo. Si ritiene pertanto che, qualora il buono fruttifero sia stato emesso successivamente all’emanazione del decreto ministeriale modificativo dei tassi, il sottoscrittore abbia potuto legittimamente fare affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale legittimo affidamento meriti di essere tutelato, facendo applicazione delle condizioni riportate sul titolo stesso. L’intermediario che non ha provveduto a modificare le risultanze scritturali del titolo, sulla base del più volte richiamato decreto ministeriale, anche in relazione al periodo intercorrente fra il ventunesimo e il trentesimo anno va considerato negligente, con la conseguenza che, per tale periodo, il rimborso dovrà avvenire secondo i tassi originari riportati sul titolo (in tal senso v., per esempio, Collegio di Roma, decisioni n. 15200/2018, n. 19053/2018 e n. 2382/2018; Collegio di Torino, decisione n. 3226/2018 e n. 14480/2017). Sulla stessa linea si è, del resto, espressa la Corte di Cassazione, sez. un., nella sentenza n. 13979/2007, affermando che: “La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non può far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.

Da ultimo, l’orientamento in questione ha trovato conferma nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6142 del 3.04.2020, che l’ha ritenuto non scalfito “*dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 11.2.2019, n. 3963) (...). Questa, difatti, ha sì ribadito il principio, già recato dall’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 (“Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con Decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”) per cui il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali; ma ciò, appunto, in quanto, e solo in quanto, si tratti di provvedimenti successivi alla sottoscrizione*”.

7. Alla luce di quanto rilevato e tenuto conto che – come risulta agli atti – i buoni in questione sono stati già rimborsati, il Collegio accoglie il ricorso riconoscendo al ricorrente il diritto ad ottenere la liquidazione degli interessi, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il

trentesimo anno, secondo le condizioni riportate sul retro dei buoni e detratto quanto già ricevuto a titolo di rimborso con riferimento al medesimo periodo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA